

**Determinazione del Direttore
dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'aria**

N. 39-24478/2013

Oggetto: Rinnovo e contestuale aggiornamento per modifica sostanziale dell'impianto dell'autorizzazione integrata ambientale - artt. 29-octies e 29-nonies del d.lgs. 3 aprile 2006 n.152

Gestore: **Società agricola Ronco fratelli s.s.**
Sede legale: casc. Sant'Anna 38/39, Riva Presso Chieri (TO)
C.F.: 06646060019

Impianto: **6.6 c) – Allevamento intensivo di suini con più di 750 posti scrofe**
Sede operativa: casc. Sant'Anna 38/39, Riva Presso Chieri (TO)
Posizione: 015458

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- in data 04/07/2012 (prot. n. 545481) l'impresa Società agricola Ronco fratelli s.s., quale gestore dell'impianto in oggetto, ha presentato domanda ai sensi degli art. 29-octies del d.lgs. 152/2006 per il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione del Direttore dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria della Provincia di Torino n. 107-1435809/2007 del 5/12/2007 per l'esercizio della seguente attività di cui all'allegato VIII alla parte II del d.lgs. 152/2006:
 - o 6.6 c) – allevamento intensivo di suini con più di 750 posti scrofe;
- contestualmente alla domanda di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale il gestore dell'impianto ha presentato domanda ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 2 per il rilascio di nuova autorizzazione integrata ambientale per la modifica sostanziale dell'impianto, consistente nell'ampliamento dell'allevamento da 1546 a 2676 posti scrofa, con un aumento di 1130 posti scrofa rispetto alla situazione già autorizzata;
- la modifica dell'impianto in progetto è stata sottoposta alla fase di valutazione di impatto ambientale in quanto a seguito della modifica l'impianto ricade nella categoria progettuale n. 17, punto c, dell'Allegato A2 della L.R. 40/1998 "Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 900 posti per scrofe";
- l'autorizzazione integrata ambientale (abbreviata in AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto, rientrando fra quelli dell'allegato VIII della Parte II del d.lgs. 152/06, a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis dello stesso decreto ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- ai sensi dell'art. 29-bis del d.lgs. 152/2006 l'AIA è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI dello stesso decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'art. 29-terdecis, c.4 e dei documenti BREF (BAT Reference Documents)

- pubblicati dalla Commissione Europea, nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili emanate con decreti ministeriali (LGM);
- ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/2006, l'autorità competente rinnova l'autorizzazione integrata ambientale confermando o aggiornando le relative condizioni;
 - per l'impianto in oggetto sono oggi disponibili i seguenti documenti BREF e LGM:
 - o le Linee guida ministeriali per l'identificazione delle migliori tecniche disponibili per la categoria IPPC 6.6, emanate con DM del 29/01/2007;
 - o il Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs, adottato nel luglio 2003;
 - con D.G.R. n. 65-6809 del 29 luglio 2002 la Regione Piemonte ha definito la Provincia come soggetto competente per l'approvazione di progetti, per il rilascio delle autorizzazioni e per il controllo integrato delle attività produttive e terziarie;
 - ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 152/2006, ai fini del coordinamento e semplificazione dei procedimenti, il procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale è stato svolto in maniera coordinata con il procedimento di valutazione di impatto ambientale; a tale fine sono state individuate le procedure comuni a entrambi i procedimenti amministrativi che sono state pertanto unificate, e si è svolta una istruttoria congiunta con il Servizio VIA della Provincia di Torino;
 - il gestore ha correttamente adempiuto a quanto disposto all'art. 29-quarter, comma 3, del d.lgs. 152/2006, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione di un annuncio di deposito della domanda sul quotidiano "Il Giornale del Piemonte" del 04/07/2012;
 - copia della domanda di autorizzazione integrata ambientale è stata depositata allo Sportello Ambiente della Provincia di Torino ai fini della consultazione da parte del pubblico e non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all'art. 29-quarter, comma 4 del d.lgs. 152/2006;
 - il gestore dell'impianto ha provveduto a versare l'importo definito dal d.interm. del 24 Aprile 2008 per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria;
 - per lo svolgimento del procedimento congiunto di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e di valutazione di impatto ambientale, è stata indetta dal Servizio VIA della Provincia di Torino la conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14 e successivi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito della quale sono state comprese anche le procedure di cui ai commi 5 e successivi dell'art. 29-quarter relative al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
 - la prima riunione della conferenza dei servizi è stata convocata il giorno 20/09/2012 con nota prot. n. 606554 del 01/08/2012, durante la quale è stato ritenuto necessarie richiedere al gestore dell'impianto le integrazioni alla documentazione riportate nella nota prot. n. 757789 del 02/10/2012;
 - in data 28/12/2012, prot. 2206/2013, sono state ricevute le integrazioni chieste nella prima riunione della conferenza dei servizi;
 - con nota prot. n. 9354 del 17/01/2013 è stata convocata il giorno 06/02/2013 la

seconda riunione della conferenza dei servizi;

- il procedimento di valutazione d'impatto ambientale si è concluso con il giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della l.r. n. 40/98 relativamente al progetto ampliamento espresso con D.G.P. n. 278-19295/2013 del 14/05/2013;

ESAMINATA:

- la documentazione fornita dal gestore al momento di presentazione della domanda di rinnovo e aggiornamento per modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale, le successive integrazioni e i dati raccolti nell'ambito del monitoraggio ambientale svolto negli anni dal 2007 ad oggi;

ACQUISITI:

- le informazioni e i chiarimenti forniti dal gestore dell'impianto nel corso dell'istruttoria svolta e della conferenza di servizi;
- i pareri delle amministrazioni competenti in materia ambientale espressi nel corso delle riunioni della conferenza dei servizi del 20/09/2012 e del 06/02/2013;
- il parere espresso dal C.R.P.A. di Reggio Emilia in merito alla tecnica di stabulazione proposta dal gestore dell'impianto per la porcilaia 6;
- la domanda di autorizzazione per l'autorizzazione all'allacciamento alla fognatura per lo scarico delle acque reflue domestiche presentata dal gestore dell'impianto alla SMAT in data 23/03/2013;

RILEVATO CHE:

- l'autorizzazione integrata ambientale D.D. n. 107-1435809/2007 era stata rilasciata per le tre unità tecniche denominate cascina Sant'Anna, cascina Ronello e cascina Fortuna, in cui si articola il ciclo di allevamento per la produzione di suinetti, tutte gestite dall'impresa Società agricola Ronco fratelli s.s.;
- il rinnovo dell'autorizzazione è stato chiesto per la sola unità operativa di cascina S'Anna, in quanto le tre unità tecniche di cascina Sant'Anna, cascina Ronello e cascina Fortuna costituiscono, ai sensi della definizione di impianto di cui all'art. 5, comma i-quarter del d.lgs. 152/2006, tre impianti indipendenti e solamente l'impianto di cascina Sant'Anna rientra pertanto nella categoria di attività 6.6 c) - allevamento di suini a scopo riproduttivo con più di 750 posti scrofa di cui all'allegato VIII della parte II;
- le modifiche in progetto consistono nella realizzazione di 3 nuove stalle in cascina Sant'Anna, destinate alla stabulazione delle scrofette in accrescimento per la rimonta interna, e delle scrofette e delle scrofe durante le fasi di fecondazione, gestazione e maternità;
- il numero massimo di scrofe che possono essere allevate successivamente all'ampliamento dell'allevamento è stato verificato con il supporto tecnico del competente servizio veterinario dell'ASL in base alla normativa sul benessere animale, e risulta inferiore rispetto al valore inizialmente proposto dal gestore in

- quanto risulta limitata dal numero di posti disponibili in box multipli per le scrofe in fase di gestazione; la consistenza massima che può essere raggiunta in allevamento a seguito delle modifiche in progetto è di 2400 scrofe e scrofette in produzione e di 960 scrofette in accrescimento;
- ai fini della gestione degli effluenti zootecnici dopo l'aumento della consistenza zootecnica dell'allevamento, è prevista la realizzazione di una nuova vasca di stoccaggio dei liquami e sono stati forniti i riferimenti dei terreni agricoli in disponibilità al gestore per l'utilizzo agronomico;
 - non sono intercorse revisioni dei documenti di riferimento (BRef e LGM) per l'attività in esame;
 - per quanto riguarda le tecniche di stabulazione della porcilaia 6, consistente nella stabulazione delle scrofe in zona parto su pavimento parzialmente fessurato/grigliato e fossa di raccolta ristretta con rimozione dei liquami con vacuum system, il gestore ha presentato un parere tecnico del C.R.P.A. di Reggio Emilia che assimila il livello di riduzione delle emissioni in atmosfera di tale tecnica alla *“tecnica di stabulazione delle gabbie parto con pavimento totalmente grigliato e fossa sottostante divisa in due parti per la raccolta separata delle deiezioni della scrofa e quelle dei suinetti”*, tecnica considerata BAT nella realizzazione delle nuove sale parto;
 - per le emissioni diffuse in atmosfera provenienti dall'attività di allevamento, i valori limite o i parametri o le misure tecniche equivalenti tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie d'impianti, come indicato all'art. 29-sexies, comma 3 del d.lgs 152/2006;
 - dall'attività di allevamento non si originano scarichi di reflui industriali ma solamente reflui domestici provenienti dall'abitazione e dai servizi igienici presso l'allevamento;
 - la gestione dei rifiuti avviene secondo le modalità del deposito temporaneo previsto dall'art. 183, c. 1, lett. bb);
 - la gestione degli effluenti zootecnici è svolta secondo le modalità previste dal Regolamento della Regione Piemonte del 29/10/2007 n. 10/R;
 - il gestore ha presentato uno studio previsionale sulle emissioni di rumore successivamente alla realizzazione delle modifiche, nel quale non sono state previste situazioni di criticità per il rispetto ai livelli emissivi previsti dalla classificazione acustica;
 - nel corso dei controlli ambientali svolti nel 2009 da ARPA è emerso che, relativamente alla sede di cascina Sant'Anna, non erano state ottemperate le prescrizioni di cui ai seguenti punti dell'allegato A della D.D. n. 107-1435809/2007:
 - o n.10 relativa alla installazione di soglie mobili sulle sale parto A2.2 e B2;
 - o n. 12 relativa alla realizzazione della recinzione delle aree esterne al fine di garantire i requisiti di biosicurezza sanitaria e ambientale;
 - o n. 35 e 36 relative alle modifiche dello scarico domestico;
 - in merito al mancato ottemperamento del gestore alle prescrizioni di cui al punto precedente, sono emerse le seguenti risultanze:
 - o relativamente alla prescrizione n. 10 sulle tecniche di stabulazione adottate nei ricoveri esistenti, il gestore ha spiegato che, a seguito di una valutazione più approfondita delle caratteristiche delle fosse sottopavimento, l'installazione di

soglie mobili non permetterebbe il completo svuotamento delle fosse sottopavimento, condizione per la quale era stato prescritto l'adeguamento, e che l'unico modo per garantire tale condizione sarebbe una modifica della struttura delle fosse e del sistema di allontanamento dei liquami, modifica ritenuta dal gestore economicamente sostenibile solo in occasione della ristrutturazione dei ricoveri;

- relativamente alla prescrizione n. 12 sulla recinzione delle aree esterne al fine di garantire i requisiti di biosicurezza sanitaria e ambientale, il gestore dell'impianto ritiene sufficienti gli interventi ad oggi realizzati per garantire la biosicurezza dell'allevamento di cascina Sant'Anna,
- relativamente alla prescrizione n. 35 e 36 sulle modifiche dello scarico domestico, il gestore ha evidenziato l'impossibilità di mettere in atto uno scarico dei reflui domestici su suolo mediante subirrigazione vista la bassa permeabilità dei terreni, e per evitare le possibili criticità dello scarico nel fosso di scolo, intende allacciare entro il 31/12/2013 tutti gli scarichi domestici dell'allevamento e dell'abitazione rurale alla pubblica fognatura;

VALUTATO CHE:

- l'impianto rispetta la vigente normativa ambientale;
- per quanto attiene alle tecniche di stabulazione adottate in allevamento:
 - in base al parere tecnico del CRPA, la tecnica di stabulazione delle scrofe in zona parto proposta per la porcilaia 6 è da ritenersi assimilabile a una migliore tecnica disponibile e pertanto può essere accettata nella realizzazione del nuovo impianto;
 - le tecniche di stabulazione dei rimanenti due nuovi ricoveri in progetto sono comprese tra le migliori tecniche disponibili descritte nelle linee guida ministeriali;
- a seguito dell'ampliamento in progetto, le emissioni di ammoniaca in atmosfera aumentano di circa l'40% e le emissioni di metano aumentano di circa il 25% rispetto alla situazione esistente;
- sono rispettate le condizioni previste dalla normativa per la gestione degli effluenti zootecnici;
- le risultanze dell'istruttoria tecnica non hanno evidenziato criticità sulle emissioni in ambiente dell'impianto;
- in merito alla prescrizioni di cui al punto n. 10 dell'allegato A della D.D. n. 107-1435809/2007, sulla base delle osservazioni presentate dal gestore, esistono difficoltà tecniche che rendono tale prescrizione al momento non applicabile;
- in merito alla prescrizioni di cui al punto n. 12 dell'allegato A della D.D. n. 107-1435809/2007, si ritiene che tale prescrizione, non comportando finalità ambientali, non costituisca una condizione alla quale assoggettare l'attività di allevamento, rimandando ogni valutazione sulla eventuale necessità di adeguamenti relativi alla biosicurezza, alle competenti autorità dell'ASL;
- in merito alla prescrizioni di cui al punto n. 35 e 36, può essere ammesso il

proseguimento delle attuali modalità di scarico fino al 31/12/2013, al fine di permettere al gestore la realizzazione delle opere necessarie all'allacciamento alla pubblica fognatura;

- gli esiti del monitoraggio ambientale svolto dal gestore dell'impianto sono coerenti con le informazioni riportate nelle linee guida ministeriali e nel BRef di riferimento;
- dalle risultanze della conferenza dei servizi svolta congiuntamente al procedimento di VIA non sono emerse criticità e le amministrazioni partecipanti hanno espresso pareri positivi sulla attuale gestione dell'impianto e sull'ampliamento in progetto nel rispetto di specifiche condizioni;

CONSIDERATO CHE:

- alla luce di quanto sopra esposto, sussistano le condizioni per rinnovare ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 l'autorizzazione integrata ambientale dell'impianto in oggetto, e per aggiornarne contestualmente l'autorizzazione integrata ambientale per modifica sostanziale dell'impianto sulla base delle risultanze dell'istruttoria svolta e dei pareri acquisiti in conferenza dei servizi;

VISTI:

- la Direttiva 2008/1/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte II, Titolo III-bis: "L'autorizzazione integrata ambientale";
- il D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R: "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne";
- la D.D. 6 luglio 2012, n. 518: "Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di allevamento di animali";
- il D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R: "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola";
- il Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 53: "Attuazione della direttiva n. 2001/93/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini";
- il Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 166/2006/Ce: "Istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti";
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la L.R. 26 aprile 2000, n. 44: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la D.G.P. 20 febbraio 2001, n. 112-41183/01 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;

- la D.G.R. 29 luglio 2002, n. 65-6809 sull'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e i criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande e l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione;
- il Decreto Interministeriale 24/04/2008: "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";
- la D.G.R. n 85-10404 del 22/12/2008: "Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 inerente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'articolo 7 comma 6 del D.lgs. 59/2005";
- atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale;
- visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto Provinciale;

DETERMINA:

1. di rinnovare, ai sensi dell'art. 29-octies comma 1 del d.lgs. 152/2006, e contestualmente aggiornare per modifica sostanziale dell'impianto ai sensi dell'art. 29-nonies comma 2 del d.lgs. 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi dell'art. 29-sexies dello stesso decreto all'impresa Società agricola Ronco fratelli s.s. per l'esercizio presso l'impianto sito in Riva Presso Chieri, casc. Sant'Anna 38/39, della attività di cui all'allegato VIII, parte II dello stesso decreto:
 - o 6.6 c) – allevamento intensivo di suini con più di 750 posti scrofe;
2. di subordinare l'autorizzazione integrata ambientale al rispetto delle condizioni stabilite, ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06, nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce ogni altra disposizione contenuta nella precedente autorizzazione di cui alla D.D. n 107-1435809/2007 del 5/12/2007;
3. che ai sensi dell'art. 29-quarter, c. 11 e 12 del D.lgs. 152/06, la presente autorizzazione integrata ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni e provvedimenti di competenza:
 - a. autorizzazione per le emissioni in atmosfera dell'attività produttiva ai sensi del titolo I, parte V del D.lgs. 152/06;
 - b. autorizzazione allo scarico dei reflui domestici sul suolo ai sensi del capo II, del titolo IV della parte terza del d.lgs. 152/06;
 - c. approvazione del piano di gestione delle acque meteoriche, ai sensi del Regolamento della Regione Piemonte del 20/02/2006 n.1/R;
4. che ai sensi dell'art. 29-octies, comma 6, del D.Lgs 152/06, il presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità di **dieci anni** a decorrere dalla data di emanazione;
5. di stabilire che l'A.R.P.A. Piemonte effettui gli accertamenti previsti dall'art. 29-

decies del d.lgs. 152/2006 con onere a carico del gestore dell'impianto;

6. che nel caso di cessazione definitiva delle attività, il gestore dell'impianto dovrà trasmettere alla Provincia di Torino un piano di dismissione dell'impianto nel quale devono essere descritte le misure adottate al fine di evitare qualsiasi rischio di inquinamento e, in caso di necessità, di ripristinare il sito ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

EVIDENZIA CHE:

- il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'impianto;
- la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e, in caso di necessità, che il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- ai sensi dell'art. 29-octies comma 1 del D.Lgs. 152/06 ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il gestore deve presentare apposita domanda all'autorità competente almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione;
- le eventuali modifiche dell'impianto successive al presente atto saranno gestite dall'autorità competente a norma dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06;
- copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente della Provincia di Torino e sul sito internet istituzionale della Provincia di Torino;

DISPONE:

- che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Comune di Riva Presso Chieri, all'A.R.P.A. Piemonte, all'ASL TO5.

Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile.

Torino, 7 giugno 2013

Il Direttore dell' Area
Risorse Idriche e Qualità dell' Aria
Dott. Francesco PAVONE
firmato in originale

ALLEGATO A

1.	<u>DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO</u>	10
2.	<u>FATTORI AMBIENTALI</u>	13
3.	<u>CONDIZIONI GENERALI DELL'AUTORIZZAZIONE</u>	13
4.	<u>CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO</u>	14
5.	<u>MODIFICHE DELL'IMPIANTO</u>	15
6.	<u>APPLICAZIONE E ADEGUAMENTI ALLE MTD</u>	15
7.	<u>EMISSIONI IN ATMOSFERA</u>	15
8.	<u>GESTIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI</u>	17
9.	<u>EMISSIONI NELLE ACQUE</u>	19
10.	<u>GESTIONE DEI RIFIUTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA</u>	20
11.	<u>MONITORAGGIO DEL PROCESSO PRODUTTIVO</u>	20
12.	<u>EMISSIONI SONORE</u>	21
13.	<u>COMUNICAZIONI AGLI ENTI</u>	21
14.	<u>CONTROLLI PROGRAMMATI</u>	22

1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

Dati identificativi impianto	
Ubicazione	▪ Riva Presso Chieri (TO), cascina Sant'Anna 38/39
Coordinate del centro aziendale	Latitudine 44.951205 N
	Longitudine 7.880779 E
Posizione SIA (sistema informativo ambientale della Provincia)	▪ 015458

Descrizione dell'attività produttiva	
Attività principale svolta presso il sito	Allevamento di scrofe e scrofette da riproduzione
Categoria attività (allegato VIII alla parte II del D.lgs. 152/06)	▪ 6.6 c) – allevamento intensivo di suini con più di 750 posti scrofe
Codice NACE – (National Classification of Economic Activities)	▪ 01.46 – allevamento di suini
Codice NOSE-P – (Nomenclature Of Sources of Emission)	▪ 110.04- Fermentazione enterica ▪ 110.05- Gestione dei liquami
Principali fasi del ciclo produttivo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accasamento e accrescimento delle scrofette per la rimonta 2. Fecondazione e gestazione delle scrofe e scrofette 3. Maternità delle scrofe con i suinetti fino al peso di circa 6 – 8 kg

Capacità dell'impianto
<p>La capacità dell'impianto è definita in termini di consistenza potenziale di stalla, intesa come numero massimo di animali contemporaneamente presenti durante le diverse fasi di allevamento. Per il calcolo si è fatto riferimento ai criteri riportati nel manuale di “ Buone pratiche di veterinaria preventiva” a cura della Regione Piemonte e dei servizi veterinari delle ASL Piemontesi per la verifica del rispetto del benessere animale.</p> <p>Consistenza potenziale di stalla prima dell'ampliamento</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1546 scrofe e scrofette in produzione (fasi di fecondazione, gestazione, maternità) - 288 scrofette in fase di rimonta - 19 verri <p>Consistenza potenziale di stalla dopo l'ampliamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2400 scrofe e scrofette in produzione (fasi di fecondazione, gestazione, maternità) - 960 scrofette in fase di rimonta - 19 verri <p>Nota: nella categoria scrofette in fase di produzione sono conteggiate le scrofette entrate nel ciclo riproduttivo dopo la prima fecondazione.</p>

Numero di posti animale			
Numero ricovero	Settore di allevamento	Totale posti animale	
		Ante ampliamento	Post ampliamento
Porcilaia 1	gabbie parto	96	96
	gabbie singole gestazione	184	/
	box multipli scrofe in gestazione	destinati a scrofe fine carriera	39
	box verri ruffiani	3	3
Porcilaia 2	gabbie parto	162	162
	gabbie singole gestazione	204	204
Porcilaia 3	box verri ruffiani	19	19
Porcilaia 4	gabbie singole gestazione	840	840
	box scrofette in gestazione	288	/
	box multipli scrofe in gestazione	/	108
* Porcilaia 5	box multipli scrofe in gestazione	/	864
* Porcilaia 6	gabbie parto	/	360
* Porcilaia 7	box multipli quarantena e acclimatemento per scrofette da rimonta	/	960
	box multipli scrofe e scrofette in gestazione	/	320
ex stalla di quarantena	box	47	Destinata a infermeria

(*) Nuovi ricoveri in progetto

Tecniche di stabulazione		
Numero ricovero	Settore di allevamento	Tecnica di stabulazione
Porcilaia 1	gabbie parto	PTG con fossa di stoccaggio sottostante
	gabbie singole gestazione	PPF con fossa di stoccaggio sottostante
	box multipli scrofe in gestazione:	PTG con fossa di stoccaggio sottostante
	box verri ruffiani	
Porcilaia 2	gabbie parto	PTG con fossa di stoccaggio sottostante
	gabbie singole gestazione	PPF con fossa sottostante con canale per ricircolo su strato liquido permanente con liquame tal quale
Porcilaia 3	box verri ruffiani	PPF con fossa sottostante con canale per ricircolo
Porcilaia 4	gabbie singole gestazione	PPF con fossa sottostante con canale per ricircolo su strato liquido permanente con liquame tal quale
	box multipli scrofe in gestazione	
Porcilaia 5	box multipli scrofe in gestazione	PPF con rimozione liquami con sistema vacuum

Tecniche di stabulazione		
Numero ricovero	Settore di allevamento	Tecnica di stabulazione
Porcilaia 6	gabbie parto	PPG e fossa di raccolta ristretta con rimozione dei liquami con sistema vacuum - tecnica assimilata, per il calcolo delle emissioni in atmosfera, al PTG e fossa sottostante divisa in due parti per la raccolta separata delle deiezioni della scrofa e quelle dei suinetti
Porcilaia 7	box multipli quarantena e acclimatamento per scrofette da rimonta box multipli scrofe e scrofette in gestazione	PTF con rimozione liquami con sistema vacuum

Strutture di stoccaggio dei liquami		
Vasca	Caratteristiche	Volume di stoccaggio utile in m³
V1	Vasca rettangolare a pareti verticali con copertura flottante costituita dalla crosta naturale	432
V2	Vasca circolare a pareti verticali con copertura flottante costituita dalla crosta naturale	1773
V3	Vasca circolare a pareti verticali con copertura flottante costituita dalla crosta naturale	4151
V4	Vasca circolare a pareti verticali con copertura flottante costituita dalla crosta naturale	4452
Totale		10808

Tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici	
Tecnica di distribuzione	Percentuale di utilizzo
Spandimento a bassa pressione con interrimento immediato - assimilata, per il calcolo delle emissioni in atmosfera, alla distribuzione superficiale a bande rasoterra	100 %

Altri impianti connessi	o Mangimificio aziendale per la macinazione e miscelazione dei mangimi
-------------------------	--

Per le informazioni sull'impianto e l'attività produttiva si fa riferimento alla documentazione depositata agli atti della Provincia di Torino. Le informazioni sono messe a disposizione del pubblico nel rispetto della vigente normativa sull'accesso agli atti presso lo Sportello Ambiente della Provincia di Torino.

2. FATTORI AMBIENTALI

	Tipologia	Fase di utilizzo / provenienza
Materie prime utilizzate	Mangimi per l'alimentazione animale Prodotti per la pulizia dei ricoveri Medicinali per la zooprofilassi	- Tutte le fasi di allevamento
	Gasolio agricolo Gasolio per autotrazione	- Distribuzione in campo degli effluenti zootecnici - Lavorazioni agricole - Trasporto degli animali
Consumi idrici	Approvvigionamento idrico da pozzo	- Abbeveraggio degli animali - Preparazione della broda - Pulizia dei ricoveri - Raffrescamento dei ricoveri
	Approvvigionamento idrico da acquedotto pubblico	- Uso igienico/sanitario
Consumi energetici	Energia elettrica	- Alimentazione elettrica utenze generali e tecnologiche
	GPL	- Riscaldamento dei ricoveri animali
Emissioni in atmosfera	Odori e gas dal metabolismo animale e dalla gestione degli effluenti zootecnici. Le emissioni più rilevanti ai fini degli impatti ambientali sono quelle di ammoniaca e metano.	- Stabulazione animali - Stoccaggio e distribuzione effluenti zootecnici
Emissioni in acqua	Reflui domestici	- Servizi igienici per i dipendenti dell'impianto
Produzione di effluenti zootecnici	Liquami, gestiti come effluenti zootecnici non palabili ai sensi Regolamento 10/R/2007 della Regione Piemonte	- Stabulazione animali - Lavaggio dei ricoveri
Produzione di rifiuti e sottoprodotti animali	I rifiuti principali sono costituiti da imballaggi in materiali vari, oli esausti e batterie.	- Zooprofilassi animale - Pulizia dei ricoveri - Manutenzione mezzi agricoli
	Le carcasse degli animali morti in allevamento sono gestite come sottoprodotto animale ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009	- Decessi dall'allevamento
Emissioni di rumore	Non sono segnalate sorgenti emmissive oggetto di valutazione	

3. CONDIZIONI GENERALI DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al quadro progettuale precedentemente descritto e agli intendimenti tecnici dichiarati dal gestore.
2. Il gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte

delle autorità competenti, ed in particolare:

- a) deve essere permesso l'accesso all'interno dell'insediamento e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
 - b) deve essere assicurata la presenza nell'insediamento, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
 - c) non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.);
 - d) gli strumenti di misura dei dati per i quali è prescritto il monitoraggio devono essere posizionati in modo da permetterne il controllo del corretto funzionamento e l'effettuazione delle letture dei dati;
 - e) i registri prescritti in autorizzazione devono essere compilati in maniera ordinata e comprensibile e devono essere sempre a disposizione presso l'impianto;
2. Il gestore deve svolgere regolarmente le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di garantire il costante rispetto delle corrette condizioni di funzionamento dell'impianto.
 3. Tutte le registrazioni prescritte in autorizzazione devono essere conservate fino al successivo rinnovo della stessa.
 4. Il gestore deve informare il personale aziendale delle condizioni contenute in autorizzazione e formarlo affinché siano correttamente rispettate.
 5. Copia della documentazione presentata dal gestore alla quale fa riferimento la presente autorizzazione deve essere conservata presso l'impianto.

4. CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

1. Nel caso di malfunzionamenti o avarie che interessino in generale l'impianto e che possano produrre effetti negativi sull'ambiente, il gestore deve garantire procedure volte a evitare fenomeni di inquinamento e permettere un tempestivo ripristino della conformità. Entro le otto ore successive il gestore deve inoltre informare la Provincia e l'ARPA e, nel caso l'anomalia riguardi le emissioni in acqua, il Gestore del servizio idrico integrato, sulle ragioni impiantistiche e/o gestionali che hanno determinato l'insorgere dell'anomalia, gli interventi occorrenti o messi in atto per la sua risoluzione e la relativa tempistica.
2. In situazioni di emergenza che comportano rischio di inquinamento, deve essere dato immediato avviso all'ARPA al fine di predisporre congiuntamente gli interventi del caso.
3. Le eventuali criticità riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo le seguenti indicazioni:
 - a. individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
 - b. registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
 - c. nuovo controllo per verificare la soluzione del problema.

5. MODIFICHE DELL'IMPIANTO

1. Fatte salve le comunicazioni di inizio e termine dei lavori prescritte dal provvedimento di valutazione d'impatto ambientale e quanto previsto dal Regolamento 10/R/2007 in merito alla gestione degli effluenti zootecnici, il gestore deve comunicare alla Provincia di Torino, al Comune di Riva Presso Chieri e all'ARPA Piemonte almeno **15 giorni prima** la data di inizio dell'accasamento degli animali nei nuovi ricoveri e la data prevista entro la quale sarà raggiunta la consistenza a regime.
2. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 il gestore deve comunicare alla Provincia le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'impianto, che possano produrre conseguenze sull'ambiente.
3. Deve essere sempre e comunque comunicata qualunque modifica dell'impianto che comporti una variazione rispetto al quadro tecnico riportato nel presente provvedimento.

6. APPLICAZIONE E ADEGUAMENTI ALLE MTD

Documenti di riferimento: Linee guida ministeriali per l'identificazione delle migliori tecniche disponibili per la categoria IPPC 6.6, emanate con DM del 29/01/2007;

1. Sulla base dello stato di applicazione delle migliori tecniche disponibili descritto dal gestore e delle condizioni stabilite nella presente autorizzazione, non sono prescritti adeguamenti.

7. EMISSIONI IN ATMOSFERA

EMISSIONI DIFFUSE PROVENIENTI DALLA STABULAZIONE DEGLI ANIMALI, DALLO STOCCAGGIO E DALLA DISTRIBUZIONE IN CAMPO DEGLI EFFLUENTI ZOOTECCNICI

Le emissioni diffuse provenienti dall'allevamento sono quantificate sulla base dei fattori di emissioni associati alle tecniche descritte dai documenti di riferimento meglio corrispondenti alle tecniche in uso nell'impianto.

Il calcolo è stato fatto con il software NetIPPC realizzato dal Centro Ricerche e Produzioni Animali (C.R.P.A.) di Reggio Emilia.

I valori riportati non sono da intendersi quali valori limite, ma come livello atteso di emissione da parte dell'impianto riferito alla consistenza massima e alle tecniche utilizzate.

Quadro emissioni in aria - ricoveri e gestione effluenti zootecnici

Fase di provenienza	Livello di emissione annua (t/anno)	
	Ammoniaca	Metano
ricoveri	12	6,4
stoccaggio	15	80,8
distribuzione	9,7	/
totale	36,8	87,3

Note:

- Il calcolo è stato svolto per una consistenza media di stalla di 2400 scrofe e scrofette in produzione e 960 scrofette in accrescimento e 19 verri.
- Nel calcolo non è stata considerata la riduzione dovuta alla copertura flottante delle vasche, in quanto non presente nelle opzioni del software di calcolo.

Prescrizioni

1. Considerato che, a seguito delle modifiche dell'allevamento, i posti scrofa in gabbie gestazione singole già presenti sono in numero maggiore rispetto alle necessità previste dal ciclo di allevamento, dovranno essere utilizzate per la stabulazione degli animali, qualora non esistano impedimenti legati alla gestione sanitaria o al benessere animale, i posti gabbia gestazione delle porcilaie 2 e 4, dove è presente una tecnica di stabulazione considerata MTD, e non quelle della porcilaia 1, dove la tecnica di stabulazione non è MTD.
2. Considerato che attualmente durante lo stoccaggio degli effluenti zootecnici è stata verificata la formazione di una crosta naturale di spessore consistente e distribuzione uniforme e che tale copertura è compresa tra le migliori tecniche disponibili per la copertura delle vasche riportate nelle linee guida ministeriali, tale tipo di copertura deve essere sempre garantita anche per le nuove vasche di stoccaggio in progetto; nel caso in cui non sia garantita la formazione della crosta naturale con le stesse caratteristiche di uniformità di consistenza e distribuzione su tutta la vasca, deve essere adottato un sistema di copertura delle vasche compreso tra le MTD.
3. L'immissione del liquame in vasca deve avvenire al disotto del pelo libero.
4. L'omogeneizzazione del liquame deve solo essere effettuata prima del prelievo per gli spandimenti.
5. La distribuzione in campo sui terreni condotti dal gestore deve avvenire con la tecnica della distribuzione superficiale a bassa pressione con interrimento immediato. È ammesso l'uso di tecniche di distribuzione diverse purché garantiscano prestazioni equivalenti o superiori in termini di riduzione delle emissioni in atmosfera.

EMISSIONI IN ATMOSFERA DELLA ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE DEI MANGIMI

Caratteristiche dell'impianto di preparazione dei mangimi	
Attività svolta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stoccaggio di cereali e altre materie prime utilizzate nella preparazione dei mangimi ▪ Molitura dei cereali ▪ Miscelazione delle farine per la produzione della razione di mangime
Capacità massima di molitura dei cereali	Mulino 1 : 400 kg/h Mulino 2: 1100 kg/h Capacità complessiva giornaliera: 10000 kg/giorno
Periodo di funzionamento	Intero anno, 8 ore al giorno (dopo ampliamento)
Sistema di trasporto del cereale	Con coclea
Sistema di trasporto delle farine	Tipo pneumatico in depressione con ciclone per la raccolta delle farine
Sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera	Filtri a manica posti sul punto di scarico dell'aria

Quadro emissioni in aria - preparazione mangimi

Punto di emissione	Fase di provenienza	Inquinanti	Limite (Nm³/h)	Sistemi di abbattimento delle emissioni
Scarico aria pneumatica di trasporto delle farine	Molitura dei cereali e movimentazione delle farine	Polveri	10	Filtri a maniche

Prescrizioni

1. Il mangimificio è autorizzato solo per la preparazione di mangimi per destinati agli animali detenuti dal gestore. Non può essere esercitata attività di produzione di mangimi per conto terzi.
2. Tutte le fasi di movimentazione, stoccaggio e confezionamento, sia dei materiali in lavorazione che di quelli derivanti dalle operazioni di pulitura e dai sistemi di abbattimento delle polveri devono essere svolte in modo da contenere le emissioni diffuse.
3. Gli impianti ed i sistemi per l'abbattimento delle polveri devono garantire in tutte le condizioni di normale funzionamento un valore di emissione di polveri totali inferiore a 10 mg/Nm³, attestato e certificato da parte del costruttore dell'impianto o di un professionista abilitato.
4. Qualunque anomalia di funzionamento degli impianti di abbattimento comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento.
5. Devono essere conservati in azienda il certificato attestante il rispetto dei limiti di emissione e la documentazione tecnica relativa alle caratteristiche costruttive dell'impianto, ai criteri di dimensionamento utilizzati al fine di garantire il rispetto dei limiti di emissione e alle modalità di esercizio e manutenzione.
6. Devono essere registrati gli interventi manutentivi sui filtri a manica e sugli apparati necessari al contenimento delle emissioni in atmosfera, riportando su un apposito registro la data e l'oggetto dell'intervento. Le registrazioni degli interventi devono essere messe a disposizione degli Enti preposti al controllo.
7. Non sono prescritti autocontrolli periodici e non è richiesta la predisposizione di punti di campionamento.

8. GESTIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI

La gestione degli effluenti zootecnici al fine dell'utilizzo agronomico è disciplinata dal Regolamento Regionale 10/R/2007.

Sono regolamentati da tale normativa:

- gli obblighi di comunicazione e di presentazione del Piano di utilizzazione agronomica;
- i criteri generali per l'utilizzazione agronomica;
- i divieti di utilizzazione;
- le operazioni di trattamento consentite;
- lo stoccaggio;

- le tecniche di distribuzione in campo consentite;
 - le dosi di applicazione in campo.
1. L'attività di allevamento e la gestione degli effluenti zootecnici deve essere svolta adottando, per i casi in cui risultano applicabili, le azioni descritte dal Codice di buona pratica agricola al fine di garantire un corretto utilizzo agronomico degli effluenti. La gestione degli stoccaggi di liquame deve in particolare garantire il rispettati i tempi di maturazione indicati dal Codice di Buona Pratica Agricola prima della distribuzione in campo.
 2. La distribuzione degli effluenti zootecnici deve essere pianificata in funzione del fabbisogno fisiologico delle colture locali e delle epoche idonee (ovvero quando maggiore è l'efficienza dell'azoto in relazione alle colture praticate nei terreni autorizzati allo spandimento) e la possibilità di effettuare le concimazioni nell'ambito della rotazione colturale aziendale secondo i dettami della corretta pratica agronomica.
 3. Nel periodo autunnale, dopo la distribuzione degli effluenti, dovrebbe favorirsi la formazione di un inerbimento spontaneo ovvero la previsione di una coltura di cereali autunno vernini, cover crops, colture intercalari, di copertura, ecc...

REGISTRO DELLE CESSIONI/ACQUISIZIONI

Qualora, come previsto dall'art. 3, comma 3 del Regolamento 10/R, le fasi di produzione, trattamento, stoccaggio e applicazione al terreno degli effluenti siano suddivise fra più soggetti, il gestore è tenuto a registrare le eventuali cessioni e acquisizioni degli effluenti effettuate.

La registrazione deve avvenire secondo le modalità riportate nel successivo schema esemplificativo. Qualora l'azienda agricola che cede o acquisisce l'effluente non sia tenuta ad effettuare la Comunicazione, nei casi previsti dall'art. 3 comma 5bis del Regolamento 10/R, devono essere riportati nel registro unicamente la Ragione Sociale ed il CUAA.

Il registro deve essere tenuto presso la sede operativa dell'azienda, a disposizione per le verifiche ispettive, e la sua compilazione deve avvenire contestualmente alla cessione/acquisizione degli effluenti.

Schema per la compilazione del registro cessione/acquisizione degli effluenti zootecnici

AZIENDA:		SEDE OPERATIVA:			
Data gg/mm/aaaa	Quantità di effluenti ceduti (C) o acquisiti (A)	Tipo di effluente ceduto o acquisito	Dati identificativi di chi effettua la cessione o acquisizione dell'effluente zootecnico		Firma del soggetto che cede o acquisisce l'effluente zootecnico
			Azienda agricola: ragione sociale, CUUA, estremi della comunicazione	Privato: nominativo e codice fiscale	

9. EMISSIONI NELLE ACQUE

SCARICO DOMESTICO

Quadro emissioni in acqua – scarico domestico

Punto di scarico	Tipo di scarico	Fase di provenienza	Recettore	Volume massimo	Sistema di abbattimento delle emissioni
S1 Codice scarico: TO1751104	Scarico domestico	Servizi igienici dell'abitazione rurale e degli spogliatoi e uffici presso l'allevamento	Fino al 31/12/2013: scarico su suolo per dispersione in fosso di scolo in terra (il punto di scarico è distinto per l'abitazione rurale rispetto agli altri scarichi, ma avvengono tutti nello stesso recettore)	400 l/giorno	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Servizi igienici abitazione e uffici: vasca sgrassatrice, vasca chiarificatrice, vasca Imhoff ▪ Servizi igienici spogliatoi: vasca Imhoff
			Dopo il 31/12/2013: scarico in fognatura pubblica		

Prescrizioni

- Entro il 31/12/2013 tutti gli scarichi domestici dell'allevamento e dell'abitazione rurale devono essere allacciati alla pubblica fognatura nel rispetto delle modalità e condizioni stabilite dal gestore del servizio idrico integrato. Lo scarico può proseguire con le attuali modalità solamente fino al momento dell'allacciamento alla pubblica fognatura.
- Il gestore deve comunicare alla Provincia di Torino e all'ARPA Piemonte entro i successivi 15 giorni la data in cui è stato completato l'allacciamento alla fognatura pubblica.

ACQUE METEORICHE

Quadro emissioni in acqua – acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/R/2006

Superfici scolanti come definite dal R.R. n. 1/R/2006	Recettore delle acque meteoriche	Volume medio	Sistema di abbattimento delle emissioni
		m ³ /anno	
Non presenti	Le acque meteoriche provenienti dall'intero stabilimento sono in parte convogliate nei fossi di scolo lungo le strade e in parte si disperdono nei terreni circostanti	==	Nessuno

Prescrizioni

1. Al fine di garantire che non vi sia il rischio di contaminazione delle acque meteoriche, le aree scoperte interessate dall'attività produttiva devono essere mantenute pulite. La pulizia di tali aree deve essere svolta senza uso di acque di lavaggio.
2. Le operazioni di caricamento dei mezzi per la distribuzione del liquame in campo, devono essere svolte sui piazzali pavimentati in grado di permettere il convogliamento degli eventuali versamenti accidentali verso le vasche di raccolta del liquame.
3. Non devono essere stoccati allo scoperto materie prime e rifiuti che possano contaminare le acque meteoriche.

10. GESTIONE DEI RIFIUTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA

La gestione dei rifiuti prodotti dall'attività produttiva avviene con le modalità del deposito temporaneo come disciplinato dalla vigente normativa.

Prescrizioni

1. Tutte le aree di stoccaggio dei rifiuti devono essere identificate sulla planimetria dello stabilimento; presso ogni area di stoccaggio deve essere chiaramente indicato il tipo di materie prime e di rifiuti stoccati.
2. Tutte le aree di stoccaggio dei rifiuti devono essere pavimentate; le materie prime e i rifiuti liquidi o comunque non palabili devono essere stoccati all'interno di serbatoi o strutture dotati di adeguati sistemi di contenimento in caso di rottura o versamento.

11. MONITORAGGIO DEL PROCESSO PRODUTTIVO

Piano di monitoraggio

Parametro da registrare	Frequenza di registrazione
Consistenza media di stalla durante l'anno	Annuale
Numero di capi nati durante l'anno	Annuale
Consumo annuale di acqua complessivo dell'allevamento e consumo di acqua per il solo abbeveraggio e alimentazione animali.	Annuale
Consumo annuale di mangimi	Annuale
Consumo annuale di gpl per riscaldamento ricoveri	Annuale
Consumo annuale energia elettrica (intero allevamento)	Annuale

Prescrizioni

1. Devono essere annotati in appositi registri i dati di produzione e consumo elencati nel piano di monitoraggio, utili al fine di monitorare il buon andamento della conduzione aziendale in ottica ambientale.
2. La consistenza media di stalla deve essere valutata con i criteri previsti per la Comunicazione 10/R.

3. Il registro di stalla deve essere compilato o integrato in modo da permettere la verifica del numero di capi presenti in allevamento per ciascuna categoria, distinguendo le scrofette in fase di accrescimento dalle scrofette che entrano nel ciclo riproduttivo, in modo che da registro vi sia evidenza del numero di capi riproduttori presenti in allevamento.
4. I consumi idrici complessivo dell'allevamento devono essere misurati con il contatore posto a bocca pozzo. I consumi di acqua per l'abbeveraggio e per la preparazione della broda possono essere stimati in termini percentuali rispetto ai consumi complessivi, verificando che i valori siano coerenti con i fattori di consumo medio per capo. Per la registrazione dei consumi da pozzo, deve essere annotato il valore della lettura totalizzata all'inizio e alla fine del periodo di riferimento. In caso di sostituzione del contatore, deve essere annotato l'ultimo valore del contatore sostituito, il valore iniziale del nuovo contatore e le date in cui è avvenuta la sostituzione.
5. Per i parametri la cui registrazione è prevista anche da altre normative, potrà essere utilizzato un unico registro, purché siano compatibili le modalità di compilazione e tenuta.

12. EMISSIONI SONORE

Il Comune di Riva Presso Chieri ha approvato con D.C.C. n. 51 del 29/11/2005 pubblicata sul B.U.R. n. 49 del 07/12/2005 il piano di classificazione acustica,. I valori limite di emissione sonora, cioè il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, sono quelli del D.P.C.M. 14/11/1997.

1. Dalla valutazione di impatto acustico previsionale redattata da tecnico competente in acustica ambientale è previsto il rispetto post opera dei valori di immissione assoluta e differenziale sia diurni che notturni. Si richiama la necessità di effettuazione di una mappatura di verifica del clima acustico nell'area di studio al fine di confermare le previsioni di rumore contenute nella valutazione previsionale

13. COMUNICAZIONI AGLI ENTI

Non è chiesta la trasmissione dei dati e delle informazioni sui controlli e i monitoraggi svolti. Si ricorda che l'impresa è tenuta alla presentazione secondo le modalità e termini stabiliti dalle rispettive norme:

- della comunicazione di cui all'art. 3 del Regolamento Regionale 10/R/2007;
- del Piano di Utilizzazione Agronomica per la gestione degli effluenti zootecnici;
- della dichiarazione di cui al Regolamento Europeo 166/2006 relativa al registro europeo delle emissioni qualora le emissioni superino i valori soglia fissati dallo stesso regolamento.

Si richiamano inoltre le seguenti comunicazioni già indicate ai punti precedenti.

Oggetto della comunicazione	Enti a cui inviare la comunicazione	Termine per l'invio
Data di inizio dell'accasamento degli animali nei nuovi ricoveri e la data prevista entro la quale sarà raggiunta la consistenza a regime.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Provincia di Torino, ▪ Comune di Riva Presso Chieri ▪ ARPA – dipartimento di Torino 	15 giorni prima dell'inizio dell'accasamento
Data in cui è stato completato l'allacciamento alla fognatura pubblica.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Provincia di Torino ▪ ARPA – dipartimento di Torino 	entro i successivi 15 giorni dalla data di allacciamento

14. CONTROLLI PROGRAMMATI

1. L'ARPA svolge controlli programmati sull'impianto con oneri a carico del gestore ai sensi dell'art. 29-decies c. 3 del D.lgs 152/06 ed in particolare accerta:
 - a. la corrispondenza con il quadro impiantistico e gestionale al quale si riferisce l'autorizzazione;
 - b. La corretta installazione e il funzionamento degli strumenti di misura ai fini del monitoraggio ambientale.
 - c. La corretta tenuta dei registri utilizzati per il monitoraggio ambientale.
 - d. La corretta gestione delle materie prime e dei rifiuti, con riferimento anche alle modalità di stoccaggio.
 - e. La corretta gestione delle aree esterne al fine di evitare l'inquinamento delle acque meteoriche.
 - f. La corretta gestione degli effluenti zootecnici e in particolare la corretta tenuta dei registri di fertilizzazione e di cessione/acquisizione